SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 490) *Urgens*a

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro
(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti

ONOREVOLI SENATORI. — La crescente espansione dell'impiego dei gas di petrolio liquefatti nell'autotrazione ha indotto a prendere in esame l'opportunità di rivedere il trattamento fiscale di detto prodotto, in re-

lazione a quelli vigenti per gli altri combustibili impiegati nel particolare uso.

Attualmente i prezzi di detti combustibili, comprensivi dei carichi fiscali, I.G.E. inclusa, sono i seguenti:

Benzina (lire per Kg.) 176,551 di cui 125,594 per tributi Gasolio (lire per Kg.) 101,190 di cui 67,790 per tributi G.P.L. (lire per Kg.) 110,— di cui 30,— per tributi Gas metano (lire per mc.) 60,— di cui 1,86 per tributi (compresso in bombole)

Se si tien conto, in rapporto al rendimento nei motori che un chilogrammo di benzina equivale all'incirca a Kg. 0,838 di gasolio, a Kg. 0,862 di G.P.L., a mc. 1,15 di gas naturale, e si prende come base di rife-

rimento la benzina, si ricava che l'equivalente energetico di un chilogrammo di benzina, che costa lire 176,551 di cui lire 125,594 per tributi, importa una spesa come dal prospetto sottoriportato:

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Spesa rapportata al costo della benzina (lire)	Oneri fiscali relati-		Numero indice inci- denza benzina 100
Benzina	176,551	125,594	71	100
Gasolio	84,80	56,80	67	94,36
G.P.L	94,80	25,8ŏ	27	38
Metano	69,	2,15	3	4,22

Attesa la notevole sperequazione fiscale esistente tra i gas di petrolio liquefatti e la benzina, si è ritenuto di elevare a lire 60 l'aliquota d'imposta, stabilita in lire 20 al chilogrammo del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, quando i detti gas siano impiegati nell'autotrazione.

La misura di tale aumento, mentre assicurerà una maggiore entrata per il bilancio dello Stato, non potrà scoraggiare l'ulteriore impiego dei G.P.L. nell'uso di cui innanzi, in quanto sussisterà sempre una convenienza economica, per l'utente, rispetto alla benzina.

In conseguenza del proposto aumento, la incidenza fiscale dei carburanti, di cui al prospetto che precede, risulterà modificata come segue:

TIPO DI CARBURANTE	Spesa rapporta- ta al costo del- la benzina (lire)	Numero indice del costo com- plessivo compre- si gli oneri fiscali	Oneri fiscali re- lativi (I. G. E. compresa nella misura attuale)	Incidenza fiscale %	Numero indice incidenza benzina 100
Benzina	176,551	100	125,594	71.	100
Gasolio	84,80	48,03	56,80	67	94,36
G.P.L	129,30	73,23	60,34	46,66	65,79
Metano	69,—	39,08	2,15	3	4,22

Per disciplinare nel miglior modo possibile la vigilanza sul movimento dei G.P.L. destinati all'autotrazione, si è ravvisato opportuno prescrivere che l'imposta debba essere corrisposta al momento dell'estrazione dei detti prodotti dagli impianti di produ-

zione (art. 1) o all'atto dell'importazione, con la diretta destinazione agli impianti di distribuzione (art. 4).

Per venire incontro, peraltro, alle esigenze delle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi e di gas incondensabili si

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consente (art. 3) il trasferimento dei prodotti stessi in depositi vigilati dall'Amministrazione finanziaria e di corrispondere l'imposta al momento dell'estrazione dai detti depositi, sempre con diretta destinazione agli impianti di distribuzione.

Con l'articolo 5, poi, si dispone che i gas destinati alla autotrazione debbano essere previamente denaturati, con le modalità che saranno successivamente fissate con decreto del Ministro per le Finanze, per distinguerli da quelli destinati agli usi domestici.

Con l'articolo 6 si estendono agli anzidetti prodotti le disposizioni di cui al decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, in quanto applicabili, concernente la prevenzione e la repressione delle frodi fiscali nel settore degli olii minerali.

Nell'intento di evitare, infine, le possibili evasioni viene prescritto con l'articolo 7 che l'erogazione dei gas da parte degli impianti di distribuzione debba effettuarsi ai soli veicoli dotati di serbatoi inamovibili.

A tali fini gli autoveicoli attualmente funzionanti a G.P.L. devono essere regolarizzati, per quanto concerne i serbatoi, entro il 1º gennaio 1960.

LEGISLATURA III - 1958-59 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione prevista dall'articolo 1 del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è elevata a lire 60 per Kg. per i gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra di loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione.

Nella stessa misura è elevata la sovrimposta di confine sui gas liquefatti incondensabili importati dall'estero e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione di cui al precedente articolo deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica.

Art. 3.

Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas incondensabili può essere consentito il deposito di tali ultimi prodotti, allo stato estero o gravati di imposta, in appositi serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Le ditte commerciali che abbiano ottenuto la concessione di cui al precedente comma debbono prestare cauzione nella misura e con le modalità della legge e del regolamento doganale e corrispondere l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per essere destinati all'autotrazione.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidità, purchè queste si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi.

Art. 4.

I gas incondensabili di cui all'articolo 1 esistenti negli stabilimenti di produzione, nei depositi di cui al precedente articolo come pure quelli provenienti dall'estero e nazionalizzati, debbono essere trasferiti direttamente agli impianti di distribuzione stradale.

Art. 5.

I gas di petrolio incondensabili resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti) che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, devono essere denaturati con apposite sostanze.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, il tipo e la quantità del denaturante, nonchè le modalità per la denaturazione.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono estese, in quanto applicabili, ai gas incondensabili di cui all'articolo 1.

Art. 7.

I veicoli funzionanti a gas di petrolio liquefatti, entro la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di serbatoi inamovibili.

È fatto divieto ai gestori degli impianti di distribuzione dei gas incondensabili di cui all'articolo 1, decorso il termine previsto dal precedente comma, di effettuare il rifornimento di serbatoi mobili di qualsiasi genere.

I proprietari o i conducenti di veicoli, nonchè i gestori degli impianti di distribuzione che contravvengono alle norme di cui ai precedenti commi sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000, in deroga all'articolo 26 del Codice Penale.

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1960.